

CITTA' DI  
VENEZIA



**Corpo di Polizia Locale**  
**Servizio Affari Generali**

PG \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Venezia, 27 gennaio 2017

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in via Altinia nel tratto compreso tra la Chiesa della Natività di Maria e l'intersezione con Via delle Garzette per lo svolgimento di una sfilata di carri allegorici in data 29/01/2017 nell'ambito delle manifestazioni del Carnevale di Venezia.

**IL COMANDANTE GENERALE**  
**DIRETTORE DELLA POLIZIA LOCALE DI VENEZIA**

- Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Visto l'art. 17 comma 2 lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 "Nuovo codice della strada" e del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada";
- Vista la richiesta inviata da don Enrico Torta, parroco di Dese, per la chiusura temporanea di via Altinia nel tratto compreso tra la Chiesa della Natività di Maria e l'intersezione con Via delle Garzette, il giorno domenica 29 gennaio 2017 dalle ore 14,30
- Acquisito il parere favorevole della Città Metropolitana di Venezia
- Attese le specifiche emerse in sede del Tavolo Tecnico del 19/01/2017, in cui si sono esaminate le richieste della parrocchia "Natività di Maria" di Dese
- Attesa la necessità di gestire la sicurezza della circolazione in loco

**ORDINA**

la chiusura totale al traffico veicolare di via Altinia nel tratto compreso tra la Chiesa della Natività di Maria e l'intersezione con Via delle Garzette, il giorno domenica 29 gennaio 2017 dalle ore 14,30 fino al termine della manifestazione, e comunque non oltre le ore 16,00;

**AVVISA**

La presente Ordinanza è resa pubblica mediante:

*Responsabile del Procedimento: Comm. Capo Dott. Stefano Carestato*  
Via Tagliamento, 30 - 30174 Mestre - VE - Tel. 041 2746867 - Fax 041 917921

- pubblicazione all'Albo Pretorio comunale;
- posa in opera della prescritta segnaletica stradale da parte degli organizzatori della manifestazione.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente Ordinanza.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento. E' in facoltà dei medesimi anticipare il ripristino della circolazione ordinaria qualora la manifestazione in oggetto dovesse concludersi anticipatamente.

L'inosservanza di quanto disposto dal presente atto configura violazione alle prescrizioni previste ed è punita ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Venezia, 27 gennaio 2017

**Il Comandante Generale**  
Gr. Uff. Dott. Marco Agostini

